

Svolgimento del processo

1. I.V.R., con ricorso proposto ai sensi dell'art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92, ha impugnato il licenziamento intimatole dalla I. s.p.a. in data 13/3/2013.

Il licenziamento, secondo la prospettazione della ricorrente, era stato determinato dal suo rifiuto di sottoscrivere un verbale di transazione concernente il pregresso rapporto di lavoro, regolato attraverso contratti di consulenza più volte prorogati e durato dal 6/11/2006 fino alla data del licenziamento verbale, disposto all'atto del suo rientro al lavoro dopo un periodo di astensione obbligatoria per maternità.

Ha pertanto chiesto al Tribunale di Roma l'accertamento e la declaratoria della nullità, o annullabilità o illegittimità del licenziamento verbale, la reintegrazione nel posto di lavoro, la condanna della società al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra.

1.2. Il Tribunale, con ordinanza del 31/10/2013, ha accolto la domanda ed ha condannato la società alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni globali di fatto dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione, oltre agli accessori di legge, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

1.3. L'ordinanza è stata confermata con sentenza resa dallo stesso Tribunale in data 8 maggio 2014, a seguito dell'opposizione proposta dalla I. s.p.a. la quale ha poi proposto reclamo, ai sensi dell'art. 1, comma 58, l. cit., dinanzi alla Corte d'appello di Roma.

1.4. La Corte romana, con la sentenza qui impugnata, depositata in data 26 settembre 2014, ha rigettato il reclamo e condannato la società al pagamento delle spese di lite.

1.5. Contro la sentenza, la I. s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la R.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la società deduce la violazione la falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 183/2010 e dell'art. 6 della legge n. 604/1966 e lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha rilevato la decadenza della R. dal diritto di impugnare il licenziamento, essendo decorsi i sessanta giorni previsti dalle norme citate, a far tempo dal novembre 2012, ovvero dalla scadenza del contratto di consulenza, ed essendo stato il licenziamento impugnato solo in data 13/3/2013.

2. Il motivo è infondato. La Corte non è incorsa in alcuna violazione di legge, avendo correttamente applicato il disposto dell'art. 32 l. n. 183/2010, sul presupposto di fatto, diverso da quello indicato dalla ricorrente, che il rapporto di lavoro è proseguito oltre la scadenza dell'ultimo contratto di consulenza e si è protratto fino al giorno del licenziamento intimato oralmente e contestualmente impugnato. Si tratta di un accertamento di fatto non censurato. A ciò deve aggiungersi che, posto il dato altrettanto incontestato dell'oralità del licenziamento, vanno applicati i principi già espressi da

questa Corte secondo cui il licenziamento intimato oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e come tale, da un lato, non richiede un'impugnazione nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966, e, dall'altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e quindi sul diritto del lavoratore alla retribuzione fino alla riammissione in servizio (Cass., 29 novembre 1996, n. 10697). Tale opzione ermeneutica va mantenuta ferma anche a seguito della riforma del citato art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per effetto dell'art. 32 della legge n. 183/2010, il quale fissa il dies a quo del termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del licenziamento "in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anche se in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale... Ne consegue che, in caso di licenziamento orale, mancando l'atto scritto da cui il legislatore del 2010, con espressa previsione, fa decorrere il termine di decadenza, il lavoratore può agire per far valere l'inefficacia del licenziamento senza l'onere della previa impugnativa stragiudiziale del licenziamento stesso.

2. Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e ss. c.c., 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., con riferimento alla ritenuta sussistenza della subordinazione. Lamenta che la Corte ha erroneamente qualificato il rapporto di lavoro come rapporto subordinato, nonostante dalle dichiarazioni testimoniali non fosse emerso alcun elemento da cui potesse desumersi tale natura. Al contrario, era emerso che la R. riceveva esclusivamente direttive di massima da parte dei dirigenti della società, all'interno delle quali era libera di muoversi come meglio riteneva. I testi escussi avevano confermato tale configurazione del rapporto. La Corte non aveva tenuto conto del contenuto dei contratti di consulenza professionale da cui emergeva un rapporto di coordinamento funzionale dell'opus rispetto alla realizzazione dei programmi specifici indicati in contratto.

2.1. Dalla stessa illustrazione del motivo emerge che, ad onta della sua rubrica, il motivo in esame involge la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice ed è pertanto inquadrabile nelle ipotesi di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. e non invece nell'art. 360, n. 3 c.p.c. Esso pertanto è inammissibile dovendosi rammentare che "In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. al riguardo, ex plurimis: Cass., 26 marzo 2010, n. 7394). Ne consegue l'inammissibilità del motivo, del quale difettano gli elementi indispensabili per la sua riconducibilità al vizio di cui al n. 3 art. 360, c.p.c. Ed invero il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di "errori di diritto" individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle

single norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, (cfr. Cass., 8 marzo 2007, n. 5353; Cass., 19 gennaio 2005, n. 1063; Cass., 6 aprile 2006, n. 8106).

3. Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la medesima questione sotto il profilo del vizio motivazionale, denunciando l'omesso o insufficiente esame delle risultanze istruttorie in ordine alla natura autonoma o subordinata delle prestazioni lavorative, nonché la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 4, c.p.c.

3.1. Va, preliminarmente, osservato che non risulta l'indicazione specifica del fatto oggetto di discussione tra le parti, ma è genericamente criticata, quanto alla deduzione del vizio motivazionale, l'attività valutativa del giudice del reclamo.

Anche prima della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, era costante l'affermazione che tale norma non conferisse alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento.

3.2. Nel caso in esame, la sentenza gravata è stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012. Trova, dunque, applicazione il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione "per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". A norma dell'art. 54, comma 3, del medesimo decreto, tale disposizione si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11.8.2012).

3.3. Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito, con riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una *quaestio facti*, che il nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

In proposito, è stato, altresì, affermato che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (sent. 8053/14 cit.).

3.4. Nel caso in esame, manca il "fatto storico" censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5, il quale non può identificarsi con una diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali compiuta dalla parte al fine di ottenere un risultato più appagante rispetto a quello raggiunto dal giudice di merito, il quale ha invece preso in considerazione tutti gli elementi istruttori sottoposti alla sua cognizione, compresi quelli documentari e valutandoli complessivamente unitamente alle testimonianze raccolte. Non sussiste pertanto il vizio denunciato di omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

4. Ma, anche a prescindere da tale rilievo, l'inammissibilità del motivo discende dalla disposizione di cui all'art. 348 ter c.p.c., comma 5, certamente applicabile al giudizio in esame a norma dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, numero 134, il quale dispone l'applicazione di tale disposizione ai giudizi di appello introdotti con ricorsi depositati il 30° giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (11 settembre 2012). Poiché il reclamo è stato depositato dopo tale data (essendo stato il provvedimento impugnato emesso il 31 ottobre 2013), la disposizione citata è senz'altro applicabile al caso in esame.

4.1. L'art. 1, comma 58, legge 28 giugno 2012, n. 92, non disciplina il contenuto dell'atto con il quale la parte può proporre reclamo dinanzi alla corte d'appello avverso la sentenza che ha deciso sulla legittimità o illegittimità del licenziamento, se non che esso si propone con ricorso. È dunque necessario integrare la disciplina pur speciale dettata dalla legge citata con quella dell'appello nel rito del lavoro, il che implica l'applicazione, nel giudizio di cassazione, anche dell'art. 348 ter c.p.c.

4.2. Tale norma, al comma 3°, che prevede che, quando è pronunciata dal giudice d'appello l'inammissibilità del gravame, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto ricorso per cassazione nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello. Il comma successivo dispone che, quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al precedente comma può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, quindi con esclusione del vizio di motivazione di cui al n. 5.

4.3. Infine, l'art. 348 ter, comma 5, prescrive che la disposizione di cui al comma 4° - ossia l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo dei motivi deducibili con il ricorso per cassazione - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado. La dottrina e la giurisprudenza discorrono in tal caso di "doppia conforme", per la quale non è pertanto deducibile il vizio di motivazione (cfr. Cass., 29 ottobre 2014, n. 23021).

Poiché non è contestato che tanto nel dispositivo quanto nella ricostruzione del fatto nonché nella valutazione delle prove la sentenza resa in sede di reclamo non si è affatto discostata dalla decisione emessa dalla Tribunale di Roma, il motivo di ricorso è inammissibile.

4. Con il quarto motivo la società censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c., degli artt. 93 e 82 del C.C.N.L., con riferimento all'inquadramento della lavoratrice nel primo livello della categoria dei quadri direttivi. Anche questo motivo è infondato dal momento che il giudice di merito ha compiuto un'accurata disamina delle mansioni svolte dalla lavoratrice come emerse dall'istruttoria svolta e, in particolare, ha rilevato che la stessa svolgeva un'attività particolarmente specializzata, che richiedeva una rilevante e specifica preparazione professionale legale. Ha pertanto formulato un giudizio di conformità di dette mansioni al livello di inquadramento richiesto.

10. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute dalla controricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, con distrazione in favore del suo difensore. Poiché il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 13, comma 1, del d.p.r. 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 100,00 per esborsi e € 3.500 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della resistente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.